

ALIQUEUTE IMU ANNO 2019

Delibera CC n. 15 del 13/03/2019

TIPOLOGIA DI IMMOBILE	ALIQUEUTA IMU 2019
<p>ALIQUEUTA ABITAZIONI PRINCIPALI di categoria A1, A/8, A/9 e relative pertinenze Si intende per abitazione principale l'immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unità immobiliare nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile. L'aliquota si applica alle pertinenze classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate.</p> <p style="text-align: center;">DETRAZIONE</p> <p>Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, € 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;</p>	<p style="text-align: center;">6 per mille</p>
<p>ABITAZIONI PRINCIPALI Sono esenti dall'imposta le abitazioni principali accatastate in categorie diverse dall'A/1, A/8 ed A/9 e relative pertinenze. Si intende per effettiva abitazione principale l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente</p>	<p style="text-align: center;">ESENTI</p>
<p>ANZIANI E DISABILI L'aliquota si applica anche alle abitazioni e relative pertinenze di anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.</p>	<p style="text-align: center;">ESENTI</p>
<p>CITTADINI ITALIANI PENSIONATI RESIDENTI ALL'ESTERO E' considerata direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare, comprese le relative pertinenze possedute da cittadini italiani pensionati non residenti nel territorio dello stato a titolo di proprietà o usufrutto in Italia a condizione che la stessa non risulti locata.</p>	<p style="text-align: center;">ESENTI</p>
<p>CASA CONIUGALE ASSEGNATA AL CONIUGE Casa coniugale e relative pertinenze assegnate al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio.</p>	<p style="text-align: center;">ESENTI</p>
<p>FORZE DI POLIZIA Unico immobile abitativo e relative pertinenze posseduti e non concessi in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze Armate, alle Forze di Polizia, al Corpo dei Vigili del Fuoco e al personale appartenente alla carriera prefettizia, per i quali non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;</p>	<p style="text-align: center;">ESENTI</p>
<p>COOPERATIVE A PROPRIETA' INDIVISA Unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazioni principali dei soci assegnatari e relative pertinenze</p>	<p style="text-align: center;">ESENTI</p>
<p>FABBRICATI MERCE Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati</p>	<p style="text-align: center;">ESENTI</p>

<p>FABBRICATI RURALI Fabbricati rurali ad uso strumentale dell'agricoltura</p> <p>ALLOGGI SOCIALI decreto Min. Infrastrutture 22/04/2008</p>	ESENTI
<p>ALiquota AGEVOLATA:</p> <p>Fabbricati appartenenti alla categoria catastale del gruppo D, ad eccezione dei fabbricati della categoria D 5 (Istituti di credito, cambio e assicurazione) a cui si applica l'aliquota ordinaria;</p> <p>Fabbricati appartenenti alle categorie catastali C/1 e C/3, purché non affittati e utilizzati esclusivamente per l'esercizio dell'attività d'impresa direttamente dai proprietari o titolari di altro diritto reale . La sussistenza dei predetti requisiti, per i fabbricati C/1 e C/3, <u>dovrà essere autocertificata, a pena di decadenza dal beneficio</u>, da ognuno dei richiedenti compilando e consegnando apposito modulo predisposto dall'ufficio entro il 31 dicembre 2019</p> <p>Se la certificazione è stata già presentata negli anni precedenti e niente è cambiato nella destinazione dell'immobile non è necessario presentare per l'anno 2019 una nuova dichiarazione. Dovranno essere comunicate le variazioni di destinazione rispetto a quanto risulta agli atti dell'ufficio tributi.</p> <p>ALiquota AGEVOLATA Unità Immobiliare di tipologia abitativa e relative pertinenze locati a canone concordato sulla base di accordi territoriali ai sensi della L. 431/1998</p>	<p style="text-align: center;">7,6 per mille</p> <p style="text-align: center;">7,6 per mille</p> <p style="text-align: center;">8,6 per mille</p>
<p>ALiquota ORDINARIA :</p> <p>IMMOBILI ABITATIVI Si applica a tutte le tipologie abitative non comprese in quelle precedenti, pertanto si applica a tutte le abitazioni da A/1 ad A/9 affittate con regolare contratto registrato a canone libero o patti in deroga, a quelle che rimangono vuote e a quelle a disposizione del proprietario . L'aliquota si applica anche ai fabbricati abitativi concessi in comodato gratuito Inoltre l'aliquota si applica alle pertinenze delle abitazioni sopra richiamate (C/6, C/7,C/2).</p> <p>COMODATO GRATUITO L'aliquota si applica agli immobili abitativi concessi in uso gratuito</p> <p>Qualora l'immobile abitavo, escluso A/1, A/8 e A/9; sia concesso in uso gratuito tra parenti di primo grado in linea retta (genitori/figli) e RICORRANO tutti i requisiti richiesti dalla Legge di Stabilità 2016, at. 1, c 10, citato nelle premesse della deliberazione, ossia :</p> <ul style="list-style-type: none"> • registrazione del contratto ; • utilizzo da parte del comodatario dell'immobile come abitazione principale; • possesso da parte del comodante di massimo 2 unità abitative e relative pertinenze, nello stesso Comune, di cui una utilizzata dal medesimo come abitazione principale e l'altra concessa in comodato al genitore o al figlio; • possesso da parte del comodante di altri immobili purché non abitativi ; <p>il comodante applicherà all'immobile abitavo e alle pertinenze concesse in comodato l'aliquota ordinaria e potrà ridurre del 50 % la base imponibile di tali unità immobiliari (immobile abitativo oltre alle pertinenze nella misura massima di un C/6 , un C/2 e un C/7).</p> <p>La sussistenza dei requisiti per l'applicazione dell'agevolazione dovrà essere autocertificata dal soggetto passivo mediante la compilazione di un'apposita modulistica da consegnare all'ufficio tributi entro il 31/12/2019.</p> <p>A pena di decadenza gli immobili oggetto del comodato gratuito, iniziati nel 2019, dovranno essere dichiarati nella denuncia IMU 2019 (ossia entro giugno 2020) .</p>	<p style="text-align: center;">10,6 per mille</p> <p style="text-align: center;">10,6 per mille</p>

<p>AREE EDIFICABILI</p>	<p>10,6 per mille</p>
<p>TERRENI AGRICOLI</p>	
<p>ALTRI IMMOBILI La presente aliquota si applica alle seguenti tipologie catastali:</p> <ul style="list-style-type: none"> - A/10 Uffici e studi privati - C/1 Negozi e botteghe, ad eccezione delle unità immobiliari aventi i requisiti agevolativi riportati per l'aliquota dell'7,6 per mille - C/2 Magazzini e locali di deposito, purché non di pertinenza di abitazioni principali o di immobili locati con contratto concordato (L. 431/1998) - C/3 Laboratori per arti e mestieri, ad eccezione delle unità immobiliari aventi i requisiti agevolativi riportati per l'aliquota dell'7,6 per mille - C/4 Fabbricati e locali per esercizi sportivi - C/6 garage, purché non di pertinenza di abitazioni principali o di immobili locati con contratto concordato (L. 431/1998) - C/7 Tettoie chiuse o aperte, purché non di pertinenza di abitazioni principali o di immobili locati con contratto concordato (L. 431/1998) - Immobili di categoria B - D/5 Istituti di credito, cambio e assicurazione 	<p>10,6 per mille</p>